



Atleta A. L.

Ricorso per lo scioglimento coattivo del vincolo dalla società ASD VOLLEY  
PONTE FELCINO

La Commissione Tesseramento composta da:

Avv. Patrizia Soldini	(Presidente)
Avv. Ilaria Pietroletti	(Componente)
Avv. Veronica Savarese	(Componente)

\*\*\*\*\*

Letti il ricorso dell'atleta e la memoria di costituzione del sodalizio, esaminata la documentazione prodotta, all'esito dell'istruttoria e della riunione fissata per il 11 novembre 2020 per la discussione di merito, sentite le parti presenti in tale sede

#### PREMESSO CHE

- con lettera raccomandata a.r. del 18 luglio 2020 e successivo ricorso, l'avv. Napolione, in nome e per conto di A. L., giusta procura alle liti in atti, ha chiesto alla Volley Ponte Felcino, lo svincolo del tesseramento per giusta causa imputabile al sodalizio che ha mostrato disinteresse nei confronti dell'Atleta estromettendola senza motivo dalla squadra, così chiedendo: " *In via principale: Voglia l'Ill.ma Commissione Tesseramento Atleti deliberare lo scioglimento coattivo del vincolo sportivo dell'atleta A. L. dal sodalizio Volley Ponte Felcino A.D. ai sensi dell' art 34 RAT comma III° lett.a) ed art. 35*

*per causa imputabile al sodalizio ;*

*In estremo subordine: "Voglia l'Ill.ma Commissione Tesseramento Atleti deliberare lo scioglimento del vincolo sportivo dell'atleta A. L. per giusta causa ai sensi dell'art. 35 RAT FIPAV per evidente impossibilità di svolgere attività sportiva presso il sodalizio".*

Deduce il ricorrente a sostegno del dedotto disinteresse da ricercarsi nell'esclusione dell'Atleta dalle fila della squadra, senza un giustificato motivo e, conseguente incompatibilità ambientale:

- di essere stata l'Atleta tesserata con modulo di primo tesseramento presso la Società convenuta a partire dalla stagione agonistica 2017/2018;
- di avere l'Atleta disputato tre campionati di serie B2 nella stagione agonistica 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020 nel ruolo di libero;
- di essere intercorsi accordi verbali durante la stagione 2017/2018 tra il Presidente della Volley Ponte Felcino ed il padre dell'Atleta - poi venuto a mancare - per sciogliere il vincolo a semplice richiesta senza pagamento di indennizzo, di cui era a conoscenza anche l'allenatore della squadra Signor M. P., che ne ha rilasciato dichiarazione scritta;
- di essere stata l'Atleta estromessa dalla squadra partecipante al Campionato di serie B2 per la stagione sportiva 2020/2021, senza alcun motivo, ma a detta della Società, quale scelta costretta e irremovibile:

- di essere stata la L., a conferma dell'estromissione, rimossa dal gruppo "whatsapp" della Volley Ponte Felcino e non invitata alla cena organizzata dal sodalizio di presentazione della squadra di B2;
- di aver ricevuto la L. successivamente all'invio della lettera di messa in mora, la prevista convocazione per partecipare agli allenamenti, meramente strumentale avendo la squadra già due liberi.

Si è costituita la Volley Ponte Felcino contestando il presunto disinteresse, dopo aver risposto in data 4 agosto 2020 alla lettera di messa in mora della L. negando lo scioglimento del vincolo dal Sodalizio di appartenenza e chiedendo *"In via principale: rigettare l'istanza di scioglimento coattivo per giusta causa, avanzata dall'atleta A. L. nei confronti del Sodalizio Volley Ponte Felcino A.S.D., in quanto infondata sia in fatto che in diritto;*

*In via subordinata: qualora ritenesse equa l'interruzione definitiva del vincolo, accertata che la stessa non sia imputabile al sodalizio, stabilire a favore dello stesso il dovuto indennizzo secondo i parametri stabiliti dalla Federazione per la stagione 2020/2021."*

Deduce la Società resistente a favore della propria richiesta di rigetto della domanda:

- l'inesistenza del disinteresse da parte del sodalizio di appartenenza che ha contribuito alla crescita dell'Atleta;
- di non aver mai voluto intendere che lo scioglimento del vincolo fosse a costo zero;

- di aver tesserato la L. con modulo F dopo aver riscattato il cartellino della medesima dalla Grifo Volley a titolo oneroso;
- di aver fatto giocare l'Atleta già nell'annata agonistica 2017/2018 nel campionato di serie B2;
- di aver sempre versato alla L. un rimborso spese nella misura di €. 50,00 mensili, poi €. 100,00 ed infine €. 300,00 mensili;
- di aver riconvocato l'Atleta a fronte del nuovo assetto atteso che il tecnico ed il vice erano stati allontanati dalla squadra così da non sussistere più i motivi - derivanti dai rapporti interpersonali tra l'Atleta ed il vice tecnico che avevano interferito nell'organizzazione della squadra stessa - che avevano condotto il Sodalizio a privarsi dell'Atleta

### **MOTIVI**

Il ricorso è fondato, nei limiti in cui si dirà infra.

In effetti, a giudizio di questa Commissione, secondo il suo consolidato orientamento pur non sussistendo gli elementi necessari per l'integrazione della "giusta causa" ex artt. 34 e 35 R.A.T., così come invocata dalla ricorrente, ai fini dello scioglimento coattivo del vincolo, è emersa la ferma intenzione dell'atleta di non voler oltremodo proseguire il rapporto.

L'iniziale estromissione dell'atleta dalla squadra dovuta alle problematiche sorte con l'allenatore P. e il suo vice, tuttavia, non può integrare l'invocato disinteresse del sodalizio per l'atleta, vista la sua convocazione agli inizi di agosto dopo la sostituzione dell'allenatore P. .

L'invocata estromissione iniziale dell'atleta dalla squadra non costituisce giusta causa per la determinazione dello scioglimento del vincolo sportivo, né può giustificare la mancata partecipazione agli allenamenti, da parte dell'atleta stessa, dopo la convocazione agli inizi di agosto.

A fronte della intenzione manifestata dalla L., di prestare l'attività pallavolistica presso altro sodalizio e la richiesta in via principale di svincolarsi per giusta causa e in via subordinata con il pagamento di un indennizzo, parte resistente ha eccepito l'interesse per l'atleta ed ha chiesto un indennizzo economico per acconsentire allo svincolo.

Tale istanza risulta esclusivamente finalizzata a compensare la perdita della giocatrice, poiché il patrimonio societario consiste unicamente nel parco atlete e la decisione ingiustificata della L., di lasciare il sodalizio di appartenenza - artefice dei progressi della ricorrente - priva la stessa del potenziale sportivo per affrontare la stagione agonistica ed è tale da produrre un evidente danno sia alla società, che alla squadra.

Invero, la determinazione di un equo indennizzo, quando lo scioglimento del vincolo non sia imputabile al sodalizio è di norma inteso come riconoscimento di quanto la società ha operato in favore dell'atleta e sicuramente la Società ha contribuito in gran parte alla crescita tecnica della L..

I restanti motivi di ricorsi sono da ritenersi assorbiti.

**P.Q.M.**

La Commissione Tesseramento Atleti, accoglie il ricorso proposto dall'atleta A. L., previo pagamento alla ASD Volley Ponte Felcino, di un indennizzo pari

ad € 500,00. Dispone la restituzione della tassa versata dall' atleta e l'incameramento di quella versata dalla società.

Affissione albo, 14 DICEMBRE 2020

F.to Il Presidente  
Avv. Patrizia Soldini

**FIPAV**

**Federazione Italiana Pallavolo**

*Costituita nel 1946*

Sede: Via Vitorchiano 107/109 – 00189 Roma

Corrispondenza: Viale Tiziano 70 – 00196 Roma

Tel. 06.36.85.94.28 – Fax 06.36.85.94.29

[www.federvolley.it](http://www.federvolley.it) – [segreteria@federvolley.it](mailto:segreteria@federvolley.it)

Part. IVA 01382321006